



AGENZIA ITALIANA  
PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO

SEDE DI AMMAN

**GIORDANIA**

*Call for Proposals*

**Attività a sostegno dell'inclusione delle persone con disabilità esposte  
alle conseguenze della crisi siriana e della pandemia**

**INIZIATIVE DI LRRD**

**AID 012064 e AID 011343**

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

**Quesito n. 1** - È possibile avere una versione in inglese della *Call for proposals*?

**Risposta:**

Non esiste una versione in inglese della *Call for Proposals*. Come specificato a pag. 2 della *Call*, la lingua ufficiale della procedura comparativa è la lingua italiana. Conseguentemente, al pari della *Call*, sia le proposte progettuali, sia la documentazione a corredo, elencata al paragrafo 7 della *Call*, deve essere redatta in italiano.

**Quesito n. 2** - La *Call* è aperta anche a soggetti non profit non italiani?

**Risposta:**

I criteri di partecipazione previsti al paragrafo 5.1 della *Call* chiariscono che possono presentare proposte progettuali anche soggetti non-profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non-profit locali e/o internazionali). In aggiunta ai requisiti richiesti a tutti i soggetti proponenti, il suddetto paragrafo ne individua alcuni di specifica rilevanza per i soggetti non profit locali e/o internazionali:

- Avere un accordo di partenariato con uno dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii. L'accordo può essere di varia natura (affiliazione, associazione, partenariato) ma deve comunque essere, a pena esclusione, di carattere generale, preesistente alla presente *Call for Proposals* (e non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione alla presente *Call for Proposals*) e deve rimanere valido anche dopo la conclusione delle attività relative alla presente *Call for Proposals*;
- Essere costituiti e in regola con la normativa vigente nel Paese di appartenenza.

**Quesito n. 3** - È considerato ammissibile per una stessa Organizzazione presentare due differenti proposte progettuali, una per ciascun lotto previsto dalla *Call for Proposals*?

**Risposta:**

Il paragrafo 5.2 della *Call*, relativo ai requisiti delle proposte progettuali, riporta che *ciascun soggetto senza fini di lucro può presentare una (1) proposta progettuale nell'ambito di ciascuno dei lotti della presente Call for Proposals, indipendentemente dal suo ruolo (sia esso proponente, da solo o in qualità di mandatario di un'ATS, o altrimenti mandante di un'ATS).*

Pertanto, indipendentemente dal suo ruolo - di ente proponente, mandante o mandatario di un'ATS - è ammissibile che lo stesso soggetto presenti due differenti proposte progettuali, ciascuna riferita ad un diverso Lotto della *Call*.

Al contrario, la presentazione da parte del medesimo soggetto non profit di più di una proposta per il medesimo Lotto di attività (anche in questo caso indipendentemente dal suo ruolo) costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

**Quesito n. 4** - La documentazione relativa a precedenti progetti di aiuto umanitario in Giordania (par. 7, lett. (g) della *Call*), e la documentazione relativa a precedenti progetti implementati nel settore disabilità (par. 7, lett. (h) della *Call*) possono essere presentate in un unico documento?

**Risposta:**

Riferendosi la suddetta documentazione a requisiti che, nel caso di proposte presentate da ATS, possono avere una applicabilità diversa per i vari membri dell'ATS (si veda il dettaglio delle previsioni di cui alle lettere (g) e (h) del paragrafo 7 della *Call*), è preferibile che la documentazione resti separata e che, quindi, per ciascuno dei requisiti richiesti, sia presentata nella forma di una specifica e distinta dichiarazione sostitutiva di certificazione ex d.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii. sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto non profit.

**Quesito n. 5** - Nel caso in cui tra i membri dell'ATS vi sia un soggetto che svolga un mero ruolo di supporto gestionale/amministrativo, quali sono i requisiti previsti per la sua partecipazione?

Nell'ipotesi in cui, tra i membri dell'ATS, vi sia un soggetto mandante (sono esclusi quindi i casi in cui il soggetto in questione sia il mandatario dell'ATS) che svolga un mero ruolo di supporto gestionale/amministrativo, per tale soggetto sono previste due eccezioni rispetto ai requisiti previsti, come desumibile dal paragrafo 7 della *Call*:

- i soggetti non profit mandanti dell'ATS che svolgono un mero ruolo di supporto gestionale/amministrativo non sono tenuti a dimostrare il requisito della capacità di operare in loco (cfr. lettera (n) del par. 7);
- i soggetti non profit mandanti dell'ATS che svolgono un mero ruolo di supporto gestionale/amministrativo non sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex d.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii. relativa alla specificata e comprovata esperienza negli interventi di aiuto umanitario in Giordania, possono limitarsi a presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex d.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii. relativa a precedenti progetti di aiuto umanitario – quindi non necessariamente realizzati in Giordania (cfr. lettera (g) del par. 7).

Nelle ipotesi di cui sopra, sarà opportuno che tale funzione di mero supporto gestionale/amministrativo svolta dal soggetto sia chiaramente specificata sia nella dichiarazione sostitutiva di certificazione sia nella stessa proposta progettuale (Allegato A1).

**Quesito n. 6** - Nella documentazione relativa a precedenti progetti di aiuto umanitario in Giordania e/o a progetti nel settore disabilità realizzati dal soggetto proponente l'elenco dei progetti implementati può essere accettata in inglese?

**Risposta:**

Come già chiarito, la documentazione in oggetto di cui alla lettera (g) e (h) del paragrafo 7 va presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex d.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii. sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto non profit. Tali dichiarazioni vanno necessariamente redatte in lingua italiana con indicazione dei previsti riferimenti normativi. Detto ciò, l'eventuale elenco, incluso o allegato alla Dichiarazione, con gli elementi sintetici dei progetti realizzati dal soggetto proponente può essere redatto anche in inglese.

**Quesito n. 7** - È possibile avere come partner ONG internazionali senza stipulare un'ATS? È possibile avere una ONG internazionale come partner locale?

**Risposta:**

Il soggetto proponente (sia esso da solo o in qualità di mandatario di un'ATS), per la realizzazione di specifiche attività o gruppi di attività previste nell'ambito della proposta progettuale può stipulare degli accordi di partenariato con altri *partner* operanti in loco sia giordani che internazionali poiché secondo l'art. 1 delle procedure per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario a soggetti non profit ex delibera 49/2018, per "partner locali" si intendono i soggetti non profit operanti in loco, internazionali o locali. In tal caso si dovrà allegare alla proposta progettuale l'accordo di partenariato/*Memorandum of Understanding* (MoU) redatto secondo le modalità indicate a pag. 36 della *Call* (nota n. 63), ivi incluso il limite del 40% del valore complessivo del contributo AICS per l'ammontare dei fondi affidati al *partner*.

L'Accordo di ATS e il MoU di partenariato hanno infatti due finalità distinte e non collegate tra loro. Con l'Accordo di ATS tutti i membri dell'Associazione diventano parti contraenti della Sede AICS, mentre con il MoU di partenariato tra il *partner* e la Sede AICS non si instaura alcun rapporto contrattuale, pertanto, in tal caso il soggetto proponente sarà il solo responsabile dell'operato del *partner* nei confronti della Sede AICS.

**Quesito n. 8** - È possibile stipulare un'ATS con una ONG internazionale con la quale attualmente già si collabora ma in assenza di un accordo di partenariato generale e preesistente?

**Risposta:**

L'Accordo di partenariato generale ex par. 5.1 della *Call* e l'Accordo di ATS hanno due finalità distinte e non collegate tra loro. Il primo è il titolo in virtù del quale le OSC non iscritte all'elenco AICS ex art. 26 della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii. (purché in possesso di tutti gli altri requisiti) possono partecipare alla *Call for Proposals* da sole o come mandanti o mandatarie di ATS. L'ATS, invece, è lo strumento con cui due o più OSC, in possesso dei requisiti ex par. 5.1, partecipano insieme alla *Call*, presentando un progetto congiunto, diventando così tutte parti contraenti della Sede AICS.

Pertanto, una OSC iscritta all'elenco può stipulare un'ATS con una ONG internazionale anche se non abbia con quest'ultima un Accordo di partenariato generale, ma l'ONG internazionale con cui si va a stipulare l'ATS, per poter partecipare alla *Call* come membro dell'ATS dovrà comunque presentare un Accordo di partenariato generale con una OSC iscritta all'elenco (anche se diversa da quella con cui intende stipulare l'ATS).

**Quesito n. 9** - È possibile includere attività di distribuzione di materiali sanitari di consumo per adulti con disabilità (es. pannolini, cateteri etc.)?

**Risposta:**

Le attività di distribuzione di materiali sanitari di consumo per adulti con disabilità, come quelli descritti (es. pannolini, cateteri etc.) rientrano nella “fornitura di ausili, dispositivi, e di tecnologia assistiva per persone con disabilità, in base alle necessità e ai bisogni dei beneficiari”, già citata dalla Call tra le possibili attività per il raggiungimento del Risultato 2.1.2.

**Quesito n. 10** – L’accordo di partenariato richiesto tra i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o internazionali) e la OSC iscritta all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii., è valido solo se siglato a livello delle rispettive sedi operative (*headquarter*) oppure anche se siglato in loco tra i rispettivi Rappresentanti in Giordania.

**Risposta:**

Tutte le tipologie di accordo tra i soggetti non profit previste dalla *Call for Proposals* (l’Accordo generale di collaborazione previsto dal par. 5.1 della *Call*, l’Accordo costitutivo di un’ATS (o la lettera d’impegno a costituire l’ATS prima della stipula del Disciplinare d’incarico) e il MoU con un *partner* (vedi anche quesito n. 7), possono essere dai rappresentanti legali delle Parti contraenti, oppure da loro delegati. In quest’ultima ipotesi, il relativo atto di delega deve essere allegato all’Accordo.

**Quesito n. 11** – Il modello Allegato 2 della *Call* (dichiarazione sostitutiva di certificazione), richiesto per ogni singolo soggetto proponente (mandante o mandatario di un’ATS), nel caso di soggetti privi di sede operativa in Italia può essere presentato in lingua inglese?

**Risposta:**

La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’Allegato 2 della *Call*, indipendentemente dalla sede operativa del soggetto dichiarante, va sempre redatta in lingua italiana e secondo il modello fornito.